ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Processo di fatturazione elettronica e Iva

CANALI PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE

SANDRO BOTTICELLI
Commissione Diritto Tributario Nazionale (Indirette) ODCEC Milano

10 dicembre 2018

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CANALI PER LA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Normativa di riferimento:

Provvedimento Direttore Agenzia Entrate

Prot. 89757/2018 del 30 aprile 2018

Allegato A al Provvedimento 89757/2018 Modalità di trasmissione delle Fatture Elettroniche

Una volta preparata la fattura in formato xml , vi sono diverse modalità di spedizione al Servizio di Interscambio

« Allegato A punto 1.3:

- un sistema di posta elettronica certificata, di seguito "servizio PEC";

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service" fruibile attraverso protocollo HTTPS, di seguito "servizio SdICoop";

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, di seguito "servizio SdIFtp";

- un sistema di trasmissione fruibile mediante la specifica funzionalità del servizio web "Fatture e corrispettivi".

In ogni caso il singolo file fattura non può superare la dimensione di 5MB.

Spedizione via PEC

Il file in formato XML viene inviato in allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (verificare che il gestore della PEC sia tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'AgID e)

Per la prima spedizione il messaggio sarà indirizzato a

sdi01@pec.fatturapa.it

non occorre scrivere particolari indicazioni nel corpo del messaggio .

SdI risponderà indicando il nuovo indirizzo per le fatture successive : ad es sdixx@pec.fatturapa.it dove xx sono numeri

Questa modalità di spedizione è molto semplice ma ha dei limiti dimensionali che la rende conveniente solo per chi ha poche fatture da inviare .

Quale PEC utilizzare

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più "indirizzi telematici", quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata - www.inipec.gov.it).
Peraltro, l'operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l'indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna "delega" in tal senso all'Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all'indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l'operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente "registrato" nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Pregi e difetti spedizione via PEC

«Il singolo file (o archivio compresso) da trasmettere costituisce l'allegato del messaggio di posta. Un unico messaggio può contenere diversi file allegati. Il messaggio con relativi allegati non deve superare la dimensione di 30 megabytes, valore che costituisce il limite massimo entro il quale il gestore è tenuto a garantire il suo invio, come previsto dall'art. 12 del DM 2 novembre 2005 . Si ricorda che il singolo file fattura (fattura o lotto di fatture) non può superare i 5MB»

Si possono pertanto inviare file zippati contenenti più fatture xml : il SdI trasmetterà al soggetto ricevente i file in esso contenuti e non il file compresso ed eventuali scarti saranno riferiti alle singole fatture contenute nel file zippato.

L'utilizzo della PEC garantisce di per sè l'identificazione del soggetto trasmittente; ciò consente di non ricorrere a procedure di identificazione del soggetto come attività propedeutiche alla trasmissione e ne deriva che il SdI entra in contatto per la prima volta con il soggetto trasmittente nel momento in cui si verifica la ricezione del primo messaggio di posta «.(All A pag. 12)

Inoltre tutti i rapporti con SdI sono tracciati nei messaggi di posta come da slide successiva

spedizione via PEC :

«Il normale flusso di trasmissione tramite PEC prevede, se il processo di invio e ricezione va a buon fine, che al mittente vengano recapitate due ricevute: una di accettazione da parte del proprio gestore di posta, e una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario; quest'ultima attesta l'avvenuta trasmissione del file al SdI ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura elettronica.

L'eventuale scarto del file da parte del SdI o il recapito della fattura allegata al soggetto ricevente o l'impossibilità di recapito, sono comunicati attraverso le apposite ricevute, come descritto al successivo paragrafo 1.5.7. « All A pag. 12.

Con i sistemi di archiviazione dei messaggi di Posta Elettronica vengono tracciati i rapporti con S d I, integrando così la Conservazione digitale offerta da Agenzia Entrate, che conserva solo le fatture.

Spedizione via Web Service o FTP

La creazione di un “canale telematico” FTP o Web Service dovrà essere effettuata solo se un’azienda intende creare un canale telematico dedicato e sempre attivo (canale di tipo FTP o Web-Service) tra i suoi server e il Sistema di Interscambio.

Questa procedura, quindi, è rivolta a quegli operatori caratterizzati da un particolare grado di informatizzazione, capaci di gestire con continuità e con costante presidio di personale il sistema informativo collegato al SdI e che devono trasmettere un numero molto rilevante di file fatture elettroniche.

Per attivare questo canale telematico, inoltre, occorre stipulare un “accordo di servizio” con il SdI attraverso l’invio di una “richiesta di accreditamento”, cioè compilando un modulo online all'interno del quale vanno inseriti una serie di informazioni tecniche dettagliate (per maggiori informazioni si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018) Alla fine del processo di accreditamento sarà rilasciato il Codice Destinatario all’operatore, che potrà agire anche per conto dei terzi.

Spedizione con Fatture e Corrispettivi dal sito riservato Fisconline

La funzionalità è disponibile in un'area del servizio web "Fatture e corrispettivi" cui si accede tramite autenticazione a Entratel o Fisconline.

E' possibile creare e spedire la F E all'interno di questa funzione oppure spedire con essa un file xml preparato esternamente.

Il file fattura, o il file compresso contenente più file fattura (in ogni caso la dimensione del file da trasmettere non può eccedere il limite di 5 megabytes), possono essere trasmessi mediante *upload*.

Il riscontro della ricezione è costituito da un avviso che, sulla stessa pagina dalla quale si effettua la trasmissione, viene presentato all'utente; tale avviso attesta la ricezione del file ma non la correttezza e quindi l'emissione della fattura.

Successivamente, l'esito dei controlli ed eventualmente del recapito di ciascun file fattura sarà consultabile tramite le funzionalità di monitoraggio a disposizione sulla stessa interfaccia web "Fatture e corrispettivi

Anche questa funzione ha pregi : gratuità e relativa semplicità e difetti consistenti nella necessità di spedire un file semplice o zippato non eccedente 5 Mb e nella mancanza di collegamento ai gestionali dell'utente. Anche in questo caso vale per chi ha poche fatture da inviare

Invio file a S d I , controlli e ricevute

Trasmissione dei file

Le fatture elettroniche possono essere trasmesse al SdI come di seguito descritto se si utilizza la PEC

a) un file in formato xml che rispetti le regole descritte al paragrafo 2 *Fatturazione elettronica – Formato della fattura*;

b) più file che rispettino quanto descritto al precedente punto a) contenuti in un file compresso; il formato di compressione accettato è il formato ZIP.

Nel caso a) il sistema verifica che il **nome del file** rispetti la seguente sintassi:

dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;

- l'*identificativo univoco*, è rappresentato dall'identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto residente all'estero) di un soggetto persona fisica o persona giuridica diversa da persona fisica; la lunghezza di questo identificativo è di:

- 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
- 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;

- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9].

Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi al Sistema di Interscambio da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Segue :trasmissione dei file

Qualora il file sia firmato elettronicamente (come indicato al precedente paragrafo 1.2.1), in base al formato di firma elettronica adottato l'estensione del file assume il valore ".xml" (per la firma XAdES-BES) oppure ".xml.p7m" (per la firma CAdES-BES).

Il separatore tra il secondo ed il terzo elemento del nome file è il carattere

underscore ("_"), codice ASCII 95.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_00001.xml*

IT99999999999_00002.xml.p7m

Un file inviato al SdI il cui nome non rispetti le regole sopra descritte o sia uguale al nome di un file trasmesso in precedenza, sarà scartato

Segue : trasmissione dei file

Nel caso b) , cioè se si allega un file zippato, il **nome del file** deve rispettare la medesima sintassi; in questo caso l'unica estensione ammessa è .zip. Se si sceglie di utilizzare una firma elettronica, non è il file compresso (.zip) che deve essere firmato digitalmente, ma ogni singolo file in esso contenuto.

Es.: *ITAAABBB99T99X999W_00001. zip*

che al suo interno contiene, a titolo di esempio

ITAAABBB99T99X999W_00002.xml

ITAAABBB99T99X999W_00003.xml

ITAAABBB99T99X999W_00004.xml.p7m

Il nome dei file, espressi secondo le regole descritte, viene mantenuto nella fase di inoltro al soggetto ricevente. Qualora al SdI sia inviato un file del tipo indicato nel caso b) (file compresso), il SdI trasmette al soggetto ricevente il file o i file in esso contenuti e non il file compresso.

Le risposte del S d I :indirizzo telematico

Affinché il soggetto ricevente possa validamente interagire con il SdI devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla sua qualificazione e al suo riconoscimento. Il soddisfacimento di tali requisiti passa attraverso la definizione del canale di trasmissione e/o il censimento della modalità di ricezione delle proprie fatture d'acquisto.

La definizione del canale di trasmissione avviene tramite:

- l'adozione di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

- la realizzazione del servizio di ricezione (WS-SDICoop), secondo le modalità e le specifiche pubblicate sul sito www.fatturapa.gov.it;

- la definizione di un accordo per disciplinare la trasmissione della fattura, e relativi messaggi di notifica, attraverso protocolli di "file transfer" (servizio SdIFtp) all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti assicurando la qualificazione del canale.

Registrazione dell'indirizzo telematico per la ricezione dei file fattura

La funzionalità web "Registrazione dell'indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file fattura" è accessibile dall'interfaccia web di fruizione dei servizi "Fatture e corrispettivi", dalla box Fatturazione presente nella home page.

Consente a ciascun soggetto passivo IVA di indicare la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta cessionario/committente: tali modalità sono

Via PEC fornendo un indirizzo PEC

Tramite un canale telematico Web Service o SdIFtp che avrà rilasciato all'utente il Codice Destinatario

. La scelta effettuata attraverso la **funzione di registrazione** verrà considerata dal SdI come prioritaria nella consegna della fattura elettronica

Ricevute da S d I

Le ricevute da S d I rispettano la seguente nomenclatura, che si innesta su quella del file trasmesso e seguono lo stesso canale per il quale il file è stato inviato (PEC o canale telematico FTP o Web Service)

Il *Nome del file fattura ricevuto senza estensione* deve essere conforme alle regole definite nel paragrafo 1.2.2. Nel caso in cui il nome file non sia conforme e la sua lunghezza sia superiore ai 36 caratteri il nome sarà troncato ed i caratteri oltre il 36-esimo non saranno presenti nella notifica di scarto.

Il *Tipo di messaggio* può assumere i seguenti valori:

Valore	**Descrizione**
RC	Ricevuta di consegna al trasmittente
NS	Ricevuta di scarto al trasmittente
MC	Ricevuta di impossibilità di recapito al trasmittente
MT	Notifica dei metadati al ricevente (se la fattura è stata consegnata)

Esempio :

.: *ITAAABBB99T99X999W_00001_RC_001*

Controlli del Servizio di Interscambio

I controlli riguardano i seguenti aspetti:

Nomenclatura e unicità del file trasmesso

Dimensione file

Integrità documento

Autenticità eventuale firma

Coerenza e validità del contenuto

Vedere i codici errori che determinano lo scarto a pag. 135 e seguenti in Appendice 1 dell'Allegato A

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LA CONSERVAZIONE DIGITALE

Normativa di riferimento

AgID www.agid.gov.it

Codice Amministrazione Digitale (D Lgs 7 marzo 2005 n 82)

DPCM 3 dicembre 2013 (norme attuazione C A D)

D M 17 giugno 2014 conservazione sostitutiva documenti fiscalmente rilevanti

Art 39 DPR 633/1972 -> I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

La conservazione dei documenti ai fini civilistici e fiscali

Per inquadrare gli obblighi di conservazione digitale delle F Elettroniche è opportuno esaminare la normativa civilistica e fiscale sulla conservazione dei documenti dell'impresa e la sua ragion d'essere.

Norme civilistiche:

- Art da 2214 a 2220 Codice Civile e art 2712 Cod Civile (validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche)

. DPCM 3 dicembre 2013 .

Norme fiscali :

- art 22 DPR 600/1972 cui fa riferimento art 39 DPR 633/1972
- DM 17 giugno 2014

Le norme civilistiche sulla conservazione rispondono all'esigenza di dare certezza probatoria ai documenti di impresa per ogni possibile controversia con i terzi e per le esigenze di controllo delle autorità fiscali e amministrative. Sino all'introduzione della F E i documenti erano in formato cartaceo, e oltre alla conservazione su carta era consentita quella sostitutiva , convertendo l'originale cartaceo in un documento digitale

Le fatture elettroniche, emesse e ricevute, sono il primo documento in formato completamente digitale e vanno quindi conservate in modalità elettronica in base all'art 39 DPR 633/1972 -> conservazione digitale. Tuttavia questa è soltanto una particolare modalità di conservazione , dovuta alla natura esclusivamente elettronica della F E, che assolutamente non esclude o supera le norme generali sulla conservazione dei documenti di impresa. Infatti nell'accordo di servizio per la conservazione digitale offerta da Agenzia delle Entrate all'art 2 penultimo capoverso è detto che ..non si esonera il contribuente dal rispetto delle norme civilistiche e fiscali in materia….

Ritengo che la presenza di diverse tipologie di documenti, analogici e digitali, frutto dell'evoluzione tecnologica, richieda un'evoluzione dei sistemi di conservazione dei documenti di impresa per corrispondere alla ratio sempre attuale della norma

Le norme civilistiche

La fattura prima di tutto è lo strumento di esecuzione di un contratto di fornitura di beni o servizi e se l'accordo è civilisticamente valido, anche se la fattura è fiscalmente irregolare, si è tenuti al pagamento

FAQ Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l'emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l'IVA relativa.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.

In definitiva è a mio parere necessario che l'impresa sia dotata di un servizio di conservazione complessiva dei documenti analogici e di quelli digitali. I documenti sono tra loro interconnessi, sia analogici che digitali: si pensi al contratto che da origine alla fattura elettronica e che va conservato con la stessa cura della fattura , anche se in formato cartaceo, per consentire all'impresa di provare i fatti aziendali, qualora si verificassero controversie di natura penale, civilistica e fiscale.

Il servizio di conservazione offerto da Ag Entrate assolve gli obblighi civilistici ?

Per quanto detto nelle slide precedenti e leggendo l'Accordo di servizio da sottoscrivere con Ag Entrate ritengo che il servizio di conservazione digitale sia uno dei passi da compiere per ottemperare pienamente agli obblighi civilistici di conservazione, che come detto riguardano tutti i documenti di impresa, analogici e digitali.

Le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall'XML (eXtensible Markup Language)?**(Circolare 13/E)**

Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l'articolo 23-*bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale" o "CAD"), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico».*

- **Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.** Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettroniche PA, gli articoli 5, comma 3, e 9, comma 2, del d.P.C.M. 3 dicembre 2013).

Il servizio di conservazione offerto da Agenzia delle Entrate

Selezionando il link "Fatturazione elettronica" nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi" è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia. Tale servizio vale sia per le fatture PA che per quelle dei privati (Circ 13/2018 pag. 18)

Cliccando sul link "Accedi alla sezione conservazione" si aprirà una pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione (nel quale sono descritte tutte le caratteristiche tecniche del processo di conservazione eseguito sulle fatture) e dell'Accordo di servizio: selezionando le due caselle presenti nella pagina, il servizio si attiverà e dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche (così come le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.

Entrando nella sezione Conservazione, dopo aver attivato il servizio, si può vedere che le richieste di esibizione hanno **solo** tre motivazioni

- Accertamenti da autorità preposte (Ag Entrate INPS GdF)
- Accertamento organi di controllo contale
- Richiesta per documentazione procedimenti giudiziari

Valutazione del servizio di conservazione digitale dell'Agenzia delle Entrate

Occorre analizzare il Manuale del servizio di conservazione e l'accordo di servizio ; emergono criticità in tale contratto, così come dalle concrete modalità di svolgimento del servizio :

. Agenzia fa un contratto non negoziabile, conserva solo le F E, non le ricevute dello SdI, gli allegati alle fatture o altri documenti integrativi ; l'accesso alle fatture è manuale inadatto alla gestione di numeri consistenti di fatture ed è consentito solo per finalità di carattere giudiziario o di accertamento; ha scadenza triennale , non rinnovabile automaticamente, con rischio di interruzioni.

E' possibile quindi scegliere un servizio di conservazione di un Conservatore accreditato AgID ,mantenendo comunque il servizio gratuito dell'Agenzia, dato che uno non esclude l'altro. L'obiettivo sarà quello di ottenere un servizio di conservazione che colleghi le fatture elettroniche emesse e ricevute ai documenti accompagnatori / integrativi ed agli altri documenti aziendali e ne consenta una facile reperibilità.

SEMPRE leggere con molta attenzione il contratto del servizio di conservazione e l'affidabilità e solidità di chi lo fornisce.

Considerare l'opportunità di firmare digitalmente le fatture

Obblighi di conservazione per minimi e forfetari

Dalla normativa e dalle risposte dell'Ag delle Entrate emerge chiaramente che solo la fattura elettronica ha valore fiscale, la copia cartacea obbligatoriamente emessa al cliente privato o facoltativamente emessa ai soggetti IVA ha valore di duplicato del documento in formato digitale che è l'unico valido , trasmesso a mezzi SdI.

I minimi e forfetari non sono obbligati ad emettere F E ma sono obbligati a conservare quelle ricevute : è un obbligo pesante e per adempierlo vi sono varie strade

La più accessibile è il servizio offerto da Ag Entrate

che tuttavia ha i suoi limiti come sopra esaminato.

Ente non commerciale con attività commerciale esente in 36 bis

Avendo P IVA pur se non emette fatture attive è obbligato a ricevere quelle passive in modalità elettronica , dotandosi di PEC e possibilmente di accesso a Fatture e corrispettivi ; deve inoltre procedere alla conservazione digitale delle fatture elettroniche ricevute.

Le fatture elettroniche ricevute sino al 31 12 18 vanno conservate in modalità elettronica ?

IL DM 17 06 14 non obbliga a tale conservazione che tuttavia può farsi per prudenza : andare su Fatture e corrispettivi /Monitoraggio documenti dove si trovano le fatture, che andranno registrate come le altre tradizionali, e attivare il servizio di conservazione

Se emetto fattura elettronica a cliente estero, per evitare esterometro,(codice destinatario XXXXXXX) devo conservarla digitalmente?

La risposta dovrebbe essere positiva per logica connessione tra le norme , ma è opportuno un chiarimento ufficiale

Emissione fattura a soggetti esteri identificati in Italia FAQ

Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.

Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.

Non è chiarito però se tali soggetti identificati debbano o meno conservare le F Elettroniche ricevute : è solo detto genericamente che non hanno obblighi, quindi ritengo che la conservazione sia facoltativa. Ricordo che la fattura che emette il soggetto identificato non ha valore ai fini IVA e chi la riceve deve fare autofattura (RM 21 /2015)

Scadenza del servizio di conservazione Agenzia Entrate (FAQ)

Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall'Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale "Fatture e Corrispettivi" – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all'utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale "Fatture e Corrispettivi". Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all'operatore l'approssimarsi della scadenza della Convenzione.

Qualora l'operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale "Fatture e Corrispettivi" – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.

Pagamento imposta di bollo

- Il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- Ove è necessario assolvere l'imposta di bollo,dare atto in fattura che il bollo è stato assolto in modalità telematica « ai sensi dell'art 6 comma 2 D M 17 06 2014»

Codice tributo 2501

Servizio di consultazione delle F E

Tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute correttamente attraverso il Sistema di Interscambio sono messe a disposizione dell'operatore Iva attraverso un servizio accessibile dalla home page del portale "Fatture e Corrispettivi": Consultazione, con due link per le Fatture elettroniche

1)Dati rilevanti ai fini IVA : accoglie le F E emesse e ricevute nel trimestre in corso e per le fatture messe a disposizione sul portale perché non consegnate per impossibilità di consegna, indica la loro data di presa visione

Con ulteriori chiavi di ricerca consente di ricercare le fatture sino al 31 dicembre dell' anno successivo a quello di ricezione

I termini sono brevi

2)Monitoraggio file trasmessi : accoglie le fatture emesse, trasmesse e ricevute con periodo di ricerca di un mese